

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 DEL 29/07/2020

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020: CONFERMA TARIFFE 2019, DEFINIZIONE SCADENZE RATE E DETERMINAZIONI SU AGEVOLAZIONI DA COVID-19.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore 20:50 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	QUALIFICA	PRES	ASS
1	FRANCESCHI CLAUDIO	SINDACO	X	
2	SAVOIA VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
3	VENTURINI ANNA	CONSIGLIERE	X	
4	MARCHI ANDREA	CONSIGLIERE		X
5	LANDI LORENZO	CONSIGLIERE	X	
6	MUSA MARCO	CONSIGLIERE	X	
7	BRINTAZZOLI ESTER	CONSIGLIERE	X	
8	EL HELALI HAMZA	CONSIGLIERE		X
9	NEGRONI ELEONORA	CONSIGLIERE	X	
10	TONELLI GIANNI	CONSIGLIERE		X
11	BRESSAN GIANCARLO	CONSIGLIERE	X	
12	CASELLI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
13	DALTO FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	

Totale presenti: 10 Totale assenti: 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Marcello Pupillo.

Il Sindaco Claudio Franceschi assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Svolgono le funzioni di scrutatore i seguenti Consiglieri: : MUSA MARCO, DALTO FRANCESCO, BRINTAZZOLI ESTER.

Il Sindaco/Presidente introduce l'oggetto ed illustra l'oggetto.

Al termine il Sindaco/Presidente chiede se ci sono interventi:

Aperta la discussione intervengono:

- Il Consigliere Dalto Francesco

Il Sindaco / Presidente chiede se ci sono delle dichiarazioni di voto. Nessuno interviene.

Gli interventi sono trascritti integralmente nell'allegato A) alla presente deliberazione e sono conservati agli atti nell'archivio digitale dell'ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, che dispone l'abolizione, a decorrere dal 01.01.2020, dell'imposta unica comunale - IUC di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *"DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021"*;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI"*, che ha disposto l'adeguamento, entro il 31.12.2020, da parte dei Comuni titolari del servizio o dei concessionari della gestione integrata del servizio rifiuti per i Comuni con più di 5.000 abitanti, dei documenti di riscossione e del sito web, con le informazioni minime relative alla tariffa applicata ed alla gestione ed organizzazione del servizio;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e

le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che i soggetti passivi sono individuati in regolamento TARI in coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;



COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti ai sensi dell’allegato “A” alla Delibera n. 443/2019 di ARERA;

VISTO il comma 702 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare del Enti locali in materia di entrate, prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l’art. 107, comma 5, del D.L. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID 19 e della necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e dei comuni, prevede: “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

RILEVATO che i tempi d’approvazione da parte dell’Ente territorialmente competente dell’ambito (ATERSIR), del piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020, non sono ancora maturi, in attesa del consolidamento dei provvedimenti normativi relativi all’introduzione di elementi di flessibilità del Nuovo MTR che consentano l’equilibrio economico nella gestione dei servizi 2020, nonché la copertura finanziaria delle agevolazioni tariffarie che si vogliono adottare per le utenze non domestiche, le quali, a causa dell’emergenza covid hanno prodotto meno rifiuti o sono state perfino chiuse o per le utenze domestiche in stato di disagio economico;

RITENUTO opportuno utilizzare la possibilità sopra indicata e confermare per il 2020 le tariffe già in vigore per il 2019, in modo da non generare ulteriori incertezze fra i contribuenti circa l’entità del tributo dovuto, dando atto che il Piano Finanziario 2020 verrà approvato entro la fine dell’anno e l’eventuale conguaglio tra i costi del servizio approvati per il 2019 e per il 2020 verrà suddiviso pro quota negli esercizi 2021-2023;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI, approvato con ultima deliberazione di CC. n. 34 del 29.06.2020;

VISTO l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013 citata, che prevede che le tariffe della TARI debbano essere approvate dal Consiglio Comunale e siano divise fra parte fissa della tariffa, che copre i costi fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili;

VISTA la Delibera ARERA n. 158 del 5.05.2020, la quale, in aggiunta alle prerogative in materia di riduzioni legali ed esenzioni stabilite a favore degli Enti Locali, ai sensi della L. n. 147 /2013, ha previsto la facoltà per l'Ente Locale, di adottare misure urgenti a sostegno delle Utenze Non Domestiche ed eventualmente Domestiche, danneggiate dalla sospensione delle attività e degli spostamenti a causa dell'emergenza COVID, mediante applicazione di riduzioni obbligatorie o facoltative alla quota variabile della Tariffa.

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 238/2020 emessa a conclusione del procedimento di consultazione relativo al documento n. 189/2020, ha previsto la possibilità di introdurre alcuni elementi di flessibilità nel MTR per la costruzione del pef 2020 del servizio rifiuti, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;

CONSIDERATO che l'attuale contesto a seguito della straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa delle misure restrittive imposte dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che s'intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi subiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto socio-economico generato dall'emergenza COVID e dai provvedimenti di lock-down;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *"La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri nei provvedimenti di ARERA sopra citati e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

CONSIDERATO che le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario delle utenze non domestiche saranno correlate ai provvedimenti governativi che hanno imposto la chiusura temporanea di numerose attività;

RILEVATO che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si farà riferimento ai codici ATECO, in grado di individuare le attività maggiormente penalizzate e saranno disciplinate da successivo provvedimento da adottare entro il termine legislativamente previsto per l'approvazione del bilancio 2020;

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, pari a n. 3, con scadenza al 30/6, 30/9 e 2/12, verranno così modificate per l'anno 2020:

rata n. 2 rate:

- la prima pari al dovuto TARI per 4 mesi con scadenza al 30/9;
- la seconda rata con scadenza al 2/12, calcolata a conguaglio del dovuto per l'anno 2020, tenuto conto delle riduzioni/agevolazioni che saranno successivamente deliberate in relazione all'emergenza epidemiologica da covid-19;

PRESO ATTO che la nuova determinazione del numero e del riferimento temporale delle rate Tari in riscossione nel 2020, difforme da quanto indicato nella delibera di Giunta Comunale n° 39 del 08.06.2020, si è resa necessaria a causa:

- della proroga dal 31 luglio al 30 settembre 2020, stabilita in legge di conversione del decreto-legge cd. "Rilancio" n°34/2020, per l'approvazione del Bilancio di previsione del Comune e con esso delle tariffe,
- della dilazione dei tempi di approvazione del PEF 2020 del servizio rifiuti;
- dei tempi necessari per eseguire accurate e ponderate analisi e proiezioni nell'elaborazione delle stesse riduzioni, necessariamente rispondenti sia ai bisogni dei contribuenti, che alle esigenze di cassa di bilancio comunale;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020:

- confermando l'applicazione delle tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019 sulla base del Pef 2019, salvo gli eventuali adeguamenti a congruaggio da ripartire nel successivo triennio 2021-2023 a seguito di approvazione del PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre da parte di ATERSIR, secondo il metodo MTR introdotto da Arera;
- **rinviano l'approvazione delle agevolazioni per le utenze TARI, a seguito emergenza sanitaria, a successiva delibera da adottare, prendendo atto che ad oggi, in base a comunicazione del 22.6.2020 iscritta al protocollo comunale al n° 3991/2020, pervenuta da Hera spa, concessionario della gestione della tassa, in base ad una prima analisi e proiezione, sono quantificate in € 91.806,00, rilevando che lo stesso importo previsto è da confermare con successivo atto, a seguito di studi/analisi e simulazioni in stato di esecuzione da parte del concessionario Hera spa;**

DI DARE ATTO che le stesse agevolazioni Tari saranno finanziate con risorse disponibili in avanzo vincolato Tari come determinato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/6/2020 di approvazione del rendiconto 2019 (in particolare avanzo vincolato Tassa Rifiuti e avanzo vincolato da attività di recupero TARI e TARES come da prospetto "Elenco analitico delle Risorse vincolate nel risultato di amministrazione");

OSSERVATO peraltro che le tariffe che si intendono approvare con il presente atto – in quanto pedissequamente basate sul PEF 2019 – presentano le medesime criticità già evidenziate con riferimento al medesimo PEF 2019, il quale – come indicato nella delibera di questo Comune n. 10 del 20 marzo 2019 – era stato approvato dal Consiglio di ATERSIR senza accogliere le richieste e nonostante la ferma opposizione del Comune di Castel Guelfo, che ha conseguentemente proposto ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna in quanto tale PEF, tra l'altro:

- a) non prevedeva un meccanismo di recupero delle maggiori somme corrisposte dal Comune di Castel Guelfo e riversate sulla TARI pagata dai cittadini per il servizio in questione nelle annualità tra il 2013 e il 2016, ponendosi così in contrasto anche con quanto stabilito dalla stessa ATERSIR con deliberazione del proprio

Consiglio d'Ambito 27 febbraio 2017, CAMB/2017/10, la quale disponeva che si desse avvio al *“recupero totale delle sovracoperture determinatesi nell'implementazione del sistema di definizione dei costi del servizio a partire dalle rendicontazioni consuntive prodotte dai gestori ai sensi della D.G.R. 754/2012”*;

- b) risultava privo di una relazione esplicativa delle singole voci e dei criteri assunti a riferimento per l'elaborazione del PEF, che si riduceva così a una mera tabella composta di generiche macrovoci, rendendo impossibile una corretta analisi delle singole voci costituenti il quadro economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- c) era stato predisposto in violazione del crono programma stabilito dalla stessa ATERSIR con proprie deliberazioni n. 51 del 2017 e n. 56 del 2018, essendo pervenuto il PEF – peraltro in forma già definitiva – solo in data 5 febbraio 2019: con evidente compressione della possibilità di valutare compiutamente la proposta, ciò ancor più in considerazione delle gravi carenze indicate alla precedente lettera b);
- d) violava apertamente anche le regole sulla funzione consultiva stabilite dall'art. 7, co. 5, l.r. 23/2011.

PRESO ATTO delle ulteriori proroghe dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previste : a) dal decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020), che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; b) dal decreto Cura Italia (art. 107 comma 2) che per l'esercizio 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020, così come previsto dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020;

VISTO quanto disposto dall'art. 53 comma 16 della L.388/2000, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato “A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

VISTE le seguenti deliberazioni dell'Autorità Arera:

- delibera del 5/5/2020 n°158 di adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, alla luce dell'emergenza da covid-19;
- documento del 26/5/2020 n°189, contenente orientamenti per la copertura dei costi efficienti, periodo 2018-2021, tenuto conto dell'emergenza covid-19;
- delibera del 23/6/2020 n°238, contenente orientamenti per la copertura dei costi efficienti, periodo 2020-2021, tenuto conto dell'emergenza covid-19;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita

sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

PRECISATO che tale approvazione avviene senza alcuna acquiescenza nei confronti dei contenuti non condivisi e ritenuti illegittimi del PEF 2019 ed esclusivamente ai fini dell'indicazione del costo del servizio;

VISTO che

- con atto C.C. n. 3 del 18.02.2020, immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione D.U.P. periodo 2020-2022;

- con atto C.C. n. 4 del 18.02.2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 63 del 28/11/2011 stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

VISTO il decreto prot. n. 15978 del 4/12/2019 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina del dott.ssa Claudia Paporozzi, quale dirigente del servizio tributi associato NCI;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori Verbale allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dell'Organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Tributi Associato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, in considerazione del fatto che

essa esplica effetti dal 1° gennaio 2020;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Conferenza dei Capigruppo, in seduta congiunta con la Commissione Bilancio, del 27/07/2020;

Con votazione in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti n. 10, Votanti n. 10;

Favorevoli n. 7, Contrari n.1 (Dalto), Astenuti n. 2 (Bressan, Caselli);

DELIBERA

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020, come da allegato "A" alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con conferma delle tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, salvo gli eventuali adeguamenti a conguaglio da ripartire nel successivo triennio 2021-2023, a seguito di approvazione del PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre da parte di ATERSIR, secondo il metodo MTR introdotto da Arera;
- di dare atto che il richiamo alle tariffe dell'anno 2019 viene operato ai soli fini della approvazione delle tariffe entro i termini di legge e che esso in nessun modo costituisce acquiescenza rispetto ai contenuti del PEF 2019: con riferimento al quale continuano a valere tutte le contestazioni già avanzate dal Comune di Castel Guelfo in sede amministrativa e in sede giudiziale (ricorso al TAR Emilia-Romagna R.G. n. 334/2018 e successivi atti di motivi aggiunti);
- **di rinviare l'approvazione delle agevolazioni per le utenze TARI, a seguito emergenza sanitaria, a successiva delibera da adottare, prendendo atto che ad oggi, in base a comunicazione del 22.6.2020 iscritta al protocollo comunale al n° 3991/2020 pervenuta da Hera spa, concessionario della gestione della tassa, in base ad una prima analisi e proiezione, sono quantificate in € 91.806,00;**
- **di prendere atto che il predetto importo relativo alle agevolazioni per le utenze TARI, a seguito emergenza sanitaria, può essere suscettibile di variazioni, a seguito di studi/analisi e simulazioni in stato di esecuzione da parte del concessionario Hera spa;**
- **di dare atto che con successivo provvedimento di variazione, da adottarsi entro il mese di settembre si provvederà all'applicazione dell'avanzo vincolato TARI e alla corrispondente riduzione del gettito previsto per il 2020;**
- **di determinare l'applicazione delle agevolazioni facendo riferimento alle indicazioni operative per l'attuazione della delibera 158/2020 e coerentemente al documento n.189 del 26/5/2020 di Arera, contenute nella nota congiunta a firma Atersir Emilia-Romagna e Anci Emilia-Romagna del 9/06/2020;**
- **di riscuotere, nel 2020, la TARI in due rate:**
 - **la prima pari al dovuto TARI per 4 mesi con scadenza al 30/9;**

- **la seconda rata con scadenza al 2/12, calcolata a conguaglio del dovuto per l'anno 2020, tenuto conto delle riduzioni/agevolazioni che saranno successivamente deliberate in relazione all'emergenza epidemiologica da covid-19;**

di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Con votazione separata resa in forma palese con il seguente risultato:

Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti n. 10, Votanti n. 10;

Favorevoli n. 7, Contrari n.1 (Dalto), Astenuti n. 2 (Bressan, Caselli);

DELIBERA inoltre

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, in considerazione del fatto che essa esplica effetti dal 1° gennaio 2020;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Claudio Franceschi

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marcello Pupillo

(atto sottoscritto digitalmente)